

Comunicazione DEM/9062092 del 3-7-2009

ai componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico

Oggetto: **Norme regolamentari attuative dell' art. 148-bis del TUF in materia di limiti al cumulo degli incarichi degli organi di controllo di società quotate e diffuse – Applicazione del modello di calcolo del cumulo degli incarichi ai componenti degli organi di controllo delle società che hanno adottato il sistema monistico.**

Premessa

Come noto, il sistema monistico prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione e da un Comitato costituito al suo interno. I soggetti che appartengono a tale Comitato assumono, quindi, contemporaneamente sia un incarico di controllo che di amministrazione, pur se, ai sensi della normativa civilistica, non possono essere loro attribuite deleghe o particolari cariche, né possono svolgere, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale.

Tale modalità organizzativa presenta proprie specificità, che comportano la necessità di fornire chiarimenti e indicazioni in merito all'applicazione del modello di calcolo del cumulo degli incarichi ai componenti degli "organi di controllo" delle società che hanno adottato tale sistema.

La determinazione del punteggio per la carica di componente di Comitato per il controllo sulla gestione

In sede di prima applicazione del Regolamento in oggetto, il sistema di calcolo del cumulo degli incarichi predisposto nell'ambito del Sistema S.A.I.V.I.C. (*Sistema Automatico Integrato Vigilanza Incarichi Amministrazione e Controllo*) attribuiva ai componenti del Comitato per il controllo della gestione, oltre al punteggio dovuto per l'incarico di controllo (1), anche quello relativo alla carica di amministrazione ricoperta (0,75); di tale modalità di calcolo si è data informazione nel sito della Consob, nella sezione "Soggetti vigilati" – "Per gli organi di controllo" – "Cumulo degli incarichi" – "Domande frequenti" (Domanda n. 50).

Dopo la prima applicazione del regolamento sul cumulo degli incarichi, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti sul sistema monistico, in considerazione delle peculiarità evidenziate dallo stesso.

A ben vedere, nelle disposizioni in tema di limiti al cumulo degli incarichi dettate dal TUF e dal Regolamento Emittenti della Consob non è dato rinvenire alcuna differenza disciplinare fra i tre modelli di *governance* adottabili (tradizionale, dualistico, monastico). La stessa Consob, in occasione dell'adozione delle norme regolamentari in oggetto, aveva evidenziato nel Documento di consultazione del 6 aprile 2007, la propria incompetenza ad introdurre nella regolamentazione secondaria delle differenziazioni tra i diversi sistemi di *governance*, regolati dal codice civile e dal TUF, che avrebbero potuto favorire l'adozione dell'uno piuttosto che dell'altro.

D'altra parte, costituisce caratteristica strutturale del modello monistico che il controllo sulla gestione spettante al Comitato è agevolato dalla possibilità di assumere direttamente le informazioni riguardanti le varie operazioni societarie grazie alla partecipazione dei suoi componenti al Consiglio di amministrazione. Inoltre – a differenza di quanto avviene per il collegio sindacale nel modello tradizionale e per il consiglio di sorveglianza nel modello dualistico - al Comitato non è attribuito formalmente il controllo di legittimità sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in quanto tale controllo è comunque svolto dai suoi componenti nella veste di amministratori.

È proprio la contestualità fra l'incarico di amministratore (privo di alcuna funzione gestoria) e quello di membro del Comitato che consente, dunque, di equiparare la posizione dei "controllori" del modello monistico a quella dei componenti degli organi di controllo degli altri modelli.

Le considerazioni interpretative sopra esposte chiariscono che, secondo le norme vigenti, nel calcolo del cumulo degli incarichi ad opera del Sistema S.A.I.V.I.C., al componente dell'organo di controllo di una società che adotta il sistema monistico deve essere attribuito unicamente il punteggio per l'incarico di controllo.

Tale modalità di calcolo sarà concretamente adottata per la prima volta con le comunicazioni che i componenti degli organi di controllo delle società con azioni quotate e strumenti finanziari diffusi effettueranno tra il 1° e il 15 luglio p.v., ai sensi dell'art. 144-*quaterdecies*, comma 1 del Regolamento Emittenti.

In relazione a quanto sopra, per le comunicazioni già effettuate ai sensi del citato art. 144-*quaterdecies*, il punteggio relativo al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo verrà automaticamente aggiornato secondo le nuove modalità di calcolo.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia